

COMUNE DI FORMIGNANA

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

- ART. 1 Oggetto del Regolamento -
- ART. 2 Ambito di applicazione -
- ART. 3 Classificazione del Comune -
- ART. 4 Modalita' di gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni -
- ART. 5 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni -
- ART. 6 Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni -
- ART. 7 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni -
- ART. 8 Piano Generale degli Impianti pubblicitari -
- ART. 9 Autorizzazioni -
- ART. 10 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali -
- ART. 11 Anticipata rimozione -
- ART. 12 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti -
- ART. 13 Materiale pubblicitario abusivo -

TITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-

- ART. 14 Presupposto dell'imposta -
- ART. 15 Soggetto passivo -
- ART. 16 Modalità di applicazione dell'imposta -
- ART. 17 Pubblicità ordinaria -
- ART. 18 Pubblicità effettuata con veicoli -
- ART. 19 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e protezioni -
- ART. 20 Pubblicità varia
- ART. 21- Tariffe -
- ART. 22 Dichiarazione -
- ART. 23 Pagamento dell'imposta -
- ART. 24 Rimborsi -
- ART. 25 Rettifica e accertamento d'ufficio-
- ART. 26 Riscossione coattiva dell'imposta-
- ART. 27 Riduzioni-

ART. 28 - Esenzione dell'imposta -

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

ART. 29 - Oggetto -

ART. 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni -

ART. 31 - Modalità delle pubbliche affissioni -

ART. 32 - Riduzione del diritto

ART. 33 - Esenzione dal diritto -

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 34 - Sanzioni

ART. 35 - NORME FINALI

ART. 36 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1 - Oggetto del Regolamento -

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni, disciplina ed integra le modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nel decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - Ambito di applicazione -

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3 - Classificazione del Comune -

In base alla popolazione ufficiale residente al 31 dicembre 2007, pari a 2.865 abitanti, il Comune di Formignana, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, è da considerarsi appartenente alla V classe.

ART. 4 - Modalita' di gestione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni -

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è effettuata in forma diretta dal Comune.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale può affidare a terzi il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'affidatario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione affidata a terzi, le attribuzioni di cui al comma 4 spettano all'affidatario.

ART. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni -

Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni, ad eccezione delle insegne su fabbricato.

ART. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni -

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, riferita alla popolazione di 2.865 unità registrate al 31.12.2007, è stabilita in complessivi mq. 100, e tuttavia, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

ART. 7 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni -

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 25 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 75 per cento alle affissioni di natura commerciale.

ART. 8 - Piano Generale degli Impianti pubblicitari -

Il piano generale degli impianti pubblicitari definisce la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale in base alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

ART. 9 - Autorizzazioni -

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda;

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'autorizzazione suddetta è rilasciata previa acquisizione del parere della Polizia Municipale relativamente all'applicazione del Nuovo Codice della Strada e al parere dell'Ufficio Tecnico nei casi previsti dal Regolamento edilizio.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Saranno soggetti a DIA di cui all'art. 8 lettera m. L.R.31/2002 gli impianti pubblicitari di superficie superiore a 5 mq. Sono comunque esclusi:banner, striscioni e pannelli non dotati di struttura autonoma portante e removibile.

ART. 10 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali -

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta e della tariffa disciplinate dal presente Regolamento, non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche se ed in quanto applicabile.

ART. 11 - Anticipata rimozione -

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 12 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti -

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 13 del presente Regolamento.

ART. 13 - Materiale pubblicitario abusivo -

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno

provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

TITOLO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-

ART. 14 - Presupposto dell'imposta -

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 15 - Soggetto passivo -

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 16 - Modalità di applicazione dell'imposta -

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; qualora la superficie complessiva superi i 5 metri, l'imposta è dovuta per intero.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla misura base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 17 - Pubblicità ordinaria -

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, l'imposta è determinata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione un'imposta pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri 5,5 e 8,5 l'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del cento per cento.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 18 - Pubblicità effettuata con veicoli -

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari, installati su ciascun veicolo determinata con le modalità previste dall'art. 17, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 17, comma 4.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti portate:

- a. per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
- b. per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
- c. per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
- d. Per i veicoli circolanti con rimorchio l'imposta è raddoppiata.

Qualora la pubblicità di cui ai precedenti commi venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa imposta è maggiorata del 100 per cento.

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 19 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e protezioni -

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore ai tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una imposta pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari al 50 per cento.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una imposta giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 20 - Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, l'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 17 comma 1.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in misura pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od

effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 21- Tariffe -

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nell'ambito della misura massima stabilita dalla legge, con deliberazione di Giunta comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 22 - Dichiarazione -

Il soggetto passivo di cui all'articolo 15 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune, ovvero all'affidatario del servizio, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova impostazione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Nei casi in cui non avvenga alcuna variazione della pubblicità esposta in corso d'anno, ma vi sia un diverso soggetto passivo titolare della stessa, non si procede a nuova tassazione ma la denuncia richiesta, ha valore per l'anno successivo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume in ogni caso effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 23 - Pagamento dell'imposta -

L'imposta è dovuta per la pubblicità permanente per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per motivate esigenze di servizio o fondate ragioni di opportunità il Comune può differire il termine di scadenza del pagamento dell'imposta di pubblicità al 30 giugno, nel caso in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportino un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo. Il termine di scadenza non può comunque slittare oltre tale data.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune / affidatario del Servizio.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per i pagamenti di cui sopra dovrà essere usato apposito stampato approvato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, o altro predisposto dall'Ufficio nel rispetto della normativa in vigore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni del demanio comunale o del patrimonio indisponibile, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità, è dovuta anche il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Invece se la pubblicità è effettuata su beni del patrimonio comunale disponibile, oltre all'imposta sarà applicato un canone di locazione.

ART. 24 - Rimborsi -

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie. Tale termine decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune ovvero l'affidatario è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

ART. 25 - Rettifica e accertamento d'ufficio-

Il Comune ovvero l'affidatario, entro cinque anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento; deve essere altresì indicato il termine entro il quale può essere prodotto ricorso e l'Organo al quale il ricorso deve essere diretto, salva sempre l'applicazione dell'autotutela come prevista e disciplinata dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, accertate ai sensi del precedente primo comma, e per le relative sopratasse, si applicano gli interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

ART. 26 - Riscossione coattiva dell'imposta-

La riscossione coattiva dell'imposta può essere effettuata conformemente alle disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e successive modificazioni, vale a dire mediante ingiunzione fiscale, anche, compatibilmente con le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 s.m.i., in virtù del dettato della L. 265/2002.

Si applica l'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.

ART. 27 - Riduzioni-

- 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 28 - Esenzione dell'imposta -

- 1. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente eseguite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- h) l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa apposta sui veicoli di cui al comma terzo del precedente art. 18, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

ART. 29 - Oggetto -

Il servizio delle pubbliche affissioni è diretto a garantire l'affissione a cura del Comune o del affidatario del servizio o in forma diretta negli appositi impianti a tal fine destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi di natura commerciale effettuati nell'esercizio di attività economiche.

Il Comune garantisce una dotazione minima degli impianti indicati al comma precedente di dodici metri quadrati per ogni mille abitanti.

Per l'effettuazione del servizio indicato al comma primo è dovuto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, da corrispondere al soggetto, Comune o affidatario, esecutore di esso.

ART. 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni -

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nell'ambito della misura massima stabilita dalla legge, con deliberazione di Giunta comunale.

ART. 31 - Modalità delle pubbliche affissioni -

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 32 - Riduzione del diritto

La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 33;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 33 - Esenzione dal diritto -

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Formignana e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 34 - Sanzioni

Le sanzioni tributarie e amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

ART. 35 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 36 - Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Le misure dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di legge ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe disposte dalla legge ed in misura minima quando le legge stessa ne prevede una gradualità.